

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO**  
**IN SEDE GIURISDIZIONALE**  
**SEZIONE QUINTA - N.R.G. 4418/2018**  
**CAMERA DI CONSIGLIO 18.9.2018**

**INTERVENTO *AD OPPONENDUM* EX ART. 50 C.P.A.**

per l'**ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI**, con sede in Roma, via Icilio, n. 7, C.F. 80069130583, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna, elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia, n. 15, presso lo studio dell'avvocato Luca Rubinacci, C.F. RBNLCU73R04F839U, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo separato, in atti ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, lettera b), del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, e di formale delibera di incarico, il quale chiede di ricevere ogni comunicazione e/o notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [lucarubinacci@legpec.it](mailto:lucarubinacci@legpec.it) ovvero al recapito fax 081.0320389)

per il **RIGETTO DEL RICORSO** proposto dal dott. **DAVIDE PASUT**, in proprio e quale mandante del costituendo RTP con Stradivarie Architetti Associati, Sinergo Spa, ing. Andrea Mori, Bosso Rota Consulenze Geologiche, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Morelli, **CONTRO:**

- **COMUNE DI TREVISO**, in persona del Sindaco *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI DI:**

- **STUDIO D.RH DI NADALE – RIGONAT HUGES ARCHITETTI E ASSOCIATI**, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria- capogruppo del costituendo RTP con mandanti Criterià Srl, Prima Ingegneria STP S.s. tra Professionisti e Ing. Alberto Di Martino;

- **CITTÀ RICERCHE TERRITORIO INNOVAZIONE AMBIENTE SRL**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandante del suddetto costituendo RTP;

- **PRIMA INGEGNERIA S.S. TRA PROFESSIONISTI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandante del suddetto costituendo RTP;
- **ING. ALBERTO DI MARTINO**, quale mandante del suddetto costituendo RTP

### **FATTO**

È controversa la legittimità del provvedimento di ammissione alle fasi di valutazione dell'offerta tecnica ed economica del costituendo RTP con mandataria capogruppo D:RH Studio Dinale – Rigonat Huges Architetti e Associati, nell'ambito della procedura indetta con bando pubblicato in data 7 agosto 2017 dal Comune di Treviso per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva (comprensiva della relazione geologica), progettazione esecutiva, ordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità in relazione ai lavori di riqualificazione delle aree pubbliche del quartiere di S.Maria del Rovere.

In particolare, gli odierni appellanti, con ricorso presentato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, n.r.g. 1194/2017, lamentavano, in via principale, l'illegittimità del provvedimento di ammissione suddetto per falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. c), del bando e per violazione dell'art. 2, primo comma, lett. v), della l. n. 37/1976, giacché la stazione appaltante avrebbe ritenuto idonea la designazione operata dalla contro interessata della dott.ssa Sechi, iscritta all'albo dei biologi, per il ruolo di "*tecnico esperto e qualificato in materia forestale*", malgrado detta figura dovesse - secondo l'interpretazione degli odierni appellanti- necessariamente coincidere con quella di dottore agronomo o forestale abilitato alla professione e iscritto al relativo albo.

Questi ultimi, in via subordinata, censuravano, altresì, la disposizione di *lex specialis* per contrasto con l'art. 2, primo comma, lett. v), della l. n. 3/1976, per l'ipotesi in cui si ritenesse che l'art. 4, primo comma, lett c) del bando non contempli un'identificazione tra la figura del "*tecnico esperto e qualificato in materia forestale*" e quella del dottore agronomo o forestale abilitato alla professione e iscritto al relativo albo.

Il ricorso, con la sentenza appellata, veniva respinto sotto tutti i profili sollevati.

Il giudice di prime cure ha, anzitutto, escluso che la disciplina di gara potesse essere interpretata nel senso di richiedere che l'esperto in materia forestale fosse necessariamente un dottore agronomo e forestale e, in secondo luogo, ha stabilito che il biologo possiede le necessarie competenze tecniche per svolgere i lavori di riqualificazione delle aree pubbliche.

Il giudice di primo grado ha, altresì, respinto il motivo formulato in via subordinata finalizzato a far dichiarare l'illegittimità del bando di gara laddove interpretato nel senso di ammettere che il "tecnico esperto e qualificato in materia forestale" potesse essere una figura professionale anche non coincidente con il dottore agronomo e forestale.

L'ONB -senza entrare nel merito delle censure che gli appellanti muovono alla regolarità della procedura espletata in concreto dal Comune di Treviso -ha interesse a contrastare la tesi del ricorrente a tutela della categoria dei biologi, in ragione della evidente compromissione che siffatta impostazione determinerebbe sulle prerogative degli iscritti all'albo dei biologi (di qui l'interesse al presente atto di intervento).

Le ragioni che militano a sfavore delle tesi dell'appellante sono state diffusamente (e pregevolmente) illustrate dall'Ordine Nazionale degli Agrotecnici e degli Agratecnici Laureati.

A mero supporto di esse possono aggiungersi le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

### **1. SULLA INFONDATEZZA DEL PRIMO E DEL SECONDO MOTIVO DI RICORSO.**

L'appellante si dilunga, con il primo e con il secondo motivo di ricorso, in buona sostanza, sulla questione della necessaria coincidenza fra la figura di "tecnico esperto e qualificato in materia forestale" richiesta dal bando della procedura di gara e quella del dottore agronomo e forestale iscritto al relativo albo.

**1.1.** In particolare, con il primo motivo di ricorso, gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui, nonostante il bando

richiedesse, a pena di esclusione, la presenza di un “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” -art. 4 c) del bando- il giudice si sia pronunciato nel senso che “...dal tenore letterale della disposizione appena riportata non può ricavarsi l’obbligo di indicazione, a pena di esclusione, di un tecnico in possesso della qualifica di “dottore agronomo e forestale iscritto al relativo Albo”, ma solo quello di disporre di un “tecnico” esperto in materia forestale con particolare riguardo alle “opere a verde””. Né può ritenersi che un siffatto obbligo sia stato introdotto dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti resi nel corso della procedura di gara, posto che l’Amministrazione ha testualmente affermato in tale occasione che: «il ruolo del tecnico esperto e qualificato in materia forestale deve essere coperto da un esperto in arboricoltura. Questo ruolo è fondamentale per la valutazione del patrimonio arboreo esistente, per la valutazione delle interferenze con i lavori di riqualificazione e per le valutazioni che dovranno essere condotte in merito a conservazione/abbattimento/sostituzione delle alberature e delle nuove sistemazioni del verde pubblico. È auspicabile ma non cogente il possesso della certificazione internazionale E.T.T. (European Tree Technician). Essendo l’albo nazionale unico per i dottori agronomi e forestali, il ruolo di tecnico esperto e qualificato in materia forestale può essere coperto da un tecnico agronomo iscritto all’albo nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali. Tuttavia la sua competenza dovrà essere dimostrata dal curriculum e dai servizi svolti (corredati dall’eventuale certificazione di cui sopra). Pare evidente che un esperto in tecniche agrarie non rilevanti per l’appalto di cui trattasi non possa essere accettato come candidato idoneo a ricoprire il ruolo richiesto sulla base della mera iscrizione all’ordine professionale» (cfr. nota di risposta a quesito del 17 agosto 2017).

6.2. Pertanto l’Amministrazione, anche in sede di chiarimenti, si è limitata a ribadire l’obbligo di indicare, in aderenza a quanto richiesto dalla *lex specialis*, un “tecnico” esperto in materia forestale, ammettendo quindi la mera possibilità che un agronomo potesse soddisfare detta prescrizione, senza tuttavia escludere l’idoneità di altri profili professionali e riservandosi in ogni caso l’esame dell’idoneità delle specifiche competenze possedute a seguito del vaglio del curriculum vitae del tecnico che in concreto sarebbe stato indicato dai concorrenti.

6.3. Peraltro, l’esistenza di un tale obbligo non potrebbe discendere neppure dall’art. 2 della l. n. 3/1976 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), poiché, come affermato dalla più recente giurisprudenza in materia, condivisa dal Collegio, “... le attività

*professionali «volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale», meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di un'interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai dottori agronomi e forestali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1° marzo 2017, n. 952, paragrafo 3). Peraltro, l'estrema latitudine e differenziazione delle competenze enucleate dalla previsione legislativa in esame – che vanno dalla direzione, gestione delle imprese agrarie alla progettazione, direzione sorveglianza dei lavori relativi alle costruzioni rurali, alle operazioni dell'estimo, ai lavori ed incarichi relativi alla coltivazione delle piante, ai lavori catastali, alla valutazione e liquidazione degli usi civici, alle analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, alle ricerche di mercato, alla progettazione dei lavori relativi al verde pubblico – risulta oggettivamente inconciliabile con una riserva esclusiva delle medesime competenze alla sola figura professionale dei dottori agronomi”.*

Al riguardo, a sostegno della piena validità delle argomentazioni rese dal giudice di prime cure, appare sufficiente richiamare la disposizione, peraltro chiara e di immediata comprensione, di cui all'art. 4, primo comma, lett. c). del bando di gara secondo cui “... A pena di esclusione dalla gara, ai fini della qualificazione tecnica, il concorrente deve disporre per lo svolgimento dell'incarico, tra gli altri, oltre ai progettisti tecnici e architettonici, delle seguenti figure professionali tecniche: - n. 1 tecnico esperto e qualificato in materia forestale avente competenze connesse alle opere a verde con particolare riferimento alle alberature esistenti e di progetto...”.

A ben vedere, dunque, la *lex specialis* non riserva alcuna competenza esclusiva alla figura professionale dei dottori agronomi e/o forestale.

Invero, anche in sede di chiarimenti forniti in data 17 agosto 2017, l'amministrazione ha ribadito, sul punto, niente più che l'obbligo di indicare, in conformità a quanto richiesto dalla *lex specialis*, la presenza di un “tecnico” esperto in materiale forestale, ammettendo la possibilità per un agronomo e/o forestale – **al pari di altre figure professionali** – di soddisfare detta prescrizione.

La stazione appaltante, in buona sostanza e, contrariamente a quanto riferito dagli odierni appellanti, non ha espresso alcuna “*netta propensione verso gli iscritti all’albo nazionale dei dottori agronomi e forestali*”.

Anche il richiamo all’art. 2, comma 1, della legge n. 3/1976 “*Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale*” che, secondo la tesi di parte appellante, farebbe propendere per una lettura così orientata dei suddetti chiarimenti, è del tutto inconferente.

Da tempo, infatti, la giurisprudenza ha sancito, come peraltro evidenziato dal giudice di prime cure nella sentenza appellata, che le attività professionali volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare e, in generale, le attività inerenti il mondo rurale, al pari del settore della arboricoltura urbana (ovverosia il contesto in cui si sviluppa l’incarico oggetto del bando di gara), possono essere poste in essere anche dal professionista biologo che, notoriamente, possiede le specifiche competenze a tal uopo richieste.

**1.2.** Con il secondo motivo di ricorso, gli appellanti censurano la sentenza gravata nella parte in cui si ritiene che la figura di un “*tecnico esperto e qualificato in materia forestale*” così come individuata dal bando possa essere validamente ricoperta dalla categoria dei biologi.

La censura è palesemente infondata.

Le materie richiamate dalla *lex specialis* e dunque, oggetto, dell’appalto rientrano, pacificamente, tra le competenze dei biologi.

Su punto, per mera chiarezza espositiva, è doverosa una breve sintesi in ordine alle specifiche competenze del biologo in materia ambientale.

La legge 24 maggio 1967, n. 396, “*Ordinamento della professione di biologo*”, all’art. 3, rubricato “*Oggetto della professione*”, dispone che formano oggetto della professione di biologo, tra le altre, le seguenti competenze:

“...d) *identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;*

- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;*
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;*
- i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate”.*

Il d.m. 22 luglio 1993, n. 362, precisamente, nella tabella G ove figura una dettagliata elencazione delle competenze professionali del biologo in tema ambientale e alla quale si rimanda per ragioni di sintesi espositiva ma che indubitabilmente attengono alla *“tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle **scienze geologiche, agrarie o forestali**”*.

Ancora, l’art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, poi, nell’elencare le competenze professionali proprie dei biologi, prevede che:

*“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti...:*

- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;*
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;*
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell’integrità degli ecosistemi naturali;*
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;*
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;*
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;*
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;***
- h) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;***

*i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici”.*

Non vi è dubbio, dunque, che, sulla base della disciplina appena richiamata, il biologo possa operare anche in “*materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali*”, con la conseguenza che la tesi di controparte circa l’esclusione di tale figura professionale dal novero dei soggetti che validamente possono espletare le mansioni di “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” appare, con ogni evidenza, una mera forzatura difensiva.

Ed è proprio indugiando su questo erroneo assunto che gli appellanti sviluppano le proprie argomentazioni.

In altri termini, non può escludersi che il professionista biologo sia in possesso della competenza specifica necessaria per svolgere i lavori di riqualificazione delle aree pubbliche oggetto della procedura in esame.

**1.3.** Le argomentazioni sin qui svolte valgono, similmente, a confutare i rilievi mossi all’idoneità e, dunque, alla rispondenza delle competenze possedute (e attestate con curriculum presentato in fase di selezione) dalla dott.ssa Patrizia Sechi (biologa) indicata dal presente RTP in qualità di “tecnico esperto e qualificato in materia forestale”.

## **2. SULLA INFONDATEZZA DEL TERZO MOTIVO DI RICORSO.**

Con il terzo motivo di ricorso gli appellanti chiedono la riforma del capo della sentenza che respinge la censura formulata, in via subordinata, sull’illegittimità della disposizione di *lex specialis* per contrasto con l’art. 2, primo comma, lett. v), della l. n. 3/1976, per l’ipotesi in cui si ritenesse che l’art. 4, primo comma, lett c), del bando non contempli un’identificazione tra la figura del “tecnico esperto e qualificato in materia forestale” e quella del dottore agronomo o forestale abilitato alla professione ed iscritto al relativo albo.

Al riguardo, è sufficiente evidenziare che l’anzidetta doglianza -e per il vero l’intero ricorso- muove dall’erroneo presupposto della esclusività delle competenze oggetto del bando di gara, esattamente in materia forestale, in capo al professionista

agronomo e forestale e, correlativamente, della necessità della riserva in favore degli agronomi e forestali come strumentale alla tutela del bene giuridico foresta.

Ciò posto, parimenti a confutazione di tale censura, valgono i rilievi sopra svolti in ordine all'assenza di qualsivoglia riserva esclusiva delle competenze oggetto della procedura di cui si controverse, alla sola figura professionale dei dottori agronomi e forestali.

**P.Q.M.**

Conclude per il rigetto del ricorso in appello e, per l'effetto, per la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali.

Avv. Luca Rubinacci

*Firmato digitalmente*